

Avviso di ricevimento e informazioni sulla prearchiviazione della denuncia multipla CHAP (2017) 1197

Nel 2017 la Commissione europea ha ricevuto un numero elevato di denunce concernenti la possibile applicazione scorretta dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/35/CE¹, degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/42/CE² e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³. La presunta applicazione scorretta del diritto dell'Unione europea faceva riferimento all'adozione della legge regionale n. 2/2016 del 27 settembre che modifica la legislazione in materia di pianificazione del turismo a La Palma, La Gomera e El Hierro⁴.

La Commissione europea ha protocollato le denunce con il numero di riferimento CHAP(2017) 1197.

Considerato l'elevato numero di denunce ricevute in proposito, al fine di informare tutti gli interessati utilizzando al contempo le proprie risorse amministrative nel modo più economico, la Commissione pubblica il presente avviso sulla pagina internet *Europa* per confermare il ricevimento delle lettere e comunicare ai mittenti l'esito del loro esame da parte dei servizi della Commissione.

In seguito all'esame delle denunce presentate, la Commissione non è stata in grado di individuare alcuna violazione della legislazione dell'UE.

In base alle informazioni disponibili, l'approvazione della legge n. 2/2016 non comporta, di per sé, l'adozione di alcun piano o programma, ma disciplina, in generale, la natura, l'oggetto, la competenza e la procedura per l'approvazione di uno strumento di pianificazione⁵ e non approva piani o progetti ad hoc. La legge n. 2/2016 non approva o consente l'attuazione immediata di alcun progetto.

Di conseguenza i diritti di informazione e di partecipazione di cui alla direttiva 2003/35 non sarebbero applicabili alla legge n. 2/2016. Il contenuto e le modifiche approvate con la legge n. 2/2016 sarebbero il risultato di un dibattito parlamentare. Tuttavia i diritti di informazione e di partecipazione saranno salvaguardati per quanto riguarda la futura discussione e approvazione di IPST concreti.

¹ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

² Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2010, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
GU L 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁴ *Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.*
GU - BOE núm. 272, de 10 de noviembre de 2016.

⁵ IPST (acronimo per "*instrumentos de planificación singular turística*" - strumenti di pianificazione turistica).

Il regime ambientale applicabile agli IPST sarebbe la legge n. 21/2013 (che ha recepito le direttive 2011/92/UE⁶ e 2001/42/CE nell'ordinamento giuridico spagnolo). Dato che possono avere una duplice natura giuridica, quando agiscono come strumenti di pianificazione per consentire l'attuazione delle infrastrutture turistiche insulari gli IPST sarebbero piani soggetti alla direttiva 2001/42/CE; e quando agiscono in qualità di progetti turistici specifici sarebbero soggetti alla direttiva 2011/92/UE.

Per i motivi sopra esposti, i servizi della Commissione hanno ritenuto che la violazione delle direttive 2003/35/CE e 2001/42/CE non fosse dimostrata. Di conseguenza, non viene rilevata neanche una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Alla luce di quanto precede, i servizi della Commissione hanno concluso che il caso potrebbe essere chiuso.

Tuttavia, se dispongono di nuove informazioni che potrebbero dimostrare l'esistenza di una violazione del diritto dell'Unione, i denunciati del presente caso sono invitati a trasmettere queste nuove informazioni alla Commissione europea entro quattro settimane dalla pubblicazione del presente avviso. Alla scadenza di tale termine la Commissione ha facoltà di archiviare il caso.

⁶ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.